

ORDINANZA MUNICIPALE SULLE TASSE PER IL SERVIZIO ACQUA POTABILE

del 23 agosto 2021

Il Municipio di Bissone

richiamati gli artt. 192 LOC, 44 RALOC, 71 e seguenti del Regolamento comunale per la distribuzione dell'acqua del 14.12.2020 e 142 cpv. 2, 143 ROC;

ordina:

Art. 1
Scopo

1. La presente Ordinanza ha lo scopo di definire le tasse per il servizio acqua potabile del Comune di Bissone.
2. Per le tariffe dell'acqua potabile fa stato la specifica Ordinanza Municipale.

Art. 2
Tassa di allacciamento
(art. 65 RAAP)

1. La tassa di allacciamento per nuove costruzioni corrisponde al 10 per mille del valore di stima ufficiale della costruzione, ritenuto un minimo di CHF 1'000.00.
2. La tassa minima di CHF 1'000.00 è prelevata anticipatamente.
3. L'eventuale conguaglio è notificato dopo la crescita in giudicato della decisione di stima ufficiale.

Art. 3
Tassa per aumento di superficie utile lorda (SUL)
(art. 65 RAAP)

1. Per lavori che comportano un aumento della superficie utilizzabile lorda (abbreviata in SUL) ai sensi dell'art. 38 LE, il Municipio preleva una tassa per ogni mq di aumento di detta superficie.
2. La tassa ammonta a CHF 30.00 per ogni mq di aumento della SUL.

Art. 4
Tassa amministrativa per manutenzione/riparazione allacciamenti privati

1. La tassa amministrativa per la manutenzione/riparazione dell'allacciamento privato è definita in base al costo dell'intervento:

<i>Costo manutenzione/riparazione in CHF</i>	<i>Tassa in CHF</i>
da 0 a 1'000.00	100.00
da 1'000.00 a 5'000.00	200.00
da 5'000.00 a 10'000.00	400.00
oltre 10'000.00	700.00

2. Per casi particolari, la tassa è definita in base alle spese effettive sostenute dal Comune per il personale, i mezzi ed il materiale impiegato.

Art. 5
Costi del personale e dei veicoli

1. I costi del personale sono definiti come segue:

operaio/funzionario per 1 ora	CHF 100.00
Per ogni successivi ¼ d'ora o frazione di ¼ d'ora	CHF 25.00
Supplementi orari per servizio notturno o festivo	CHF 6.00

2. I costi dei veicoli sono definiti come segue:

autoveicolo per ogni chilometro percorso	CHF 2.00
--	----------

3. Determinante è il tempo impiegato e il percorso effettuato dal punto di partenza fino al rientro al luogo di servizio.

Art. 6
Tasse di base per prestazioni particolari

1. L'esame delle domande di allacciamento (art. 17 RAAP) non coordinate con il rilascio della Licenza edilizia è soggetto ad una tassa base di CHF 200.00.
2. L'interruzione della fornitura di acqua dalla rete di distribuzione principale all'allacciamento privato (assenza del dispositivo d'interruzione sull'allacciamento, art. 20 cpv. 4 RAAP) è soggetto ad una tassa di CHF 150.00.

3. La tassa di disdetta dell'allacciamento (art. 46 RAAP) ammonta a CHF 50.00.
4. Per l'evasione di altre pratiche viene stabilita una tassa di CHF 50.00, ritenuta la possibilità di addebitare i costi del personale.

Art. 7
Procedura e tasse per
richiamo lettura contatori

1. Il Comune provvede entro la metà di giugno di ogni anno alla lettura dei contatori presso gli abbonati. A tale scopo trasmette il formulario di lettura all'abbonato, il quale dev'essere ritornato nei termini indicati nello stesso.
2. In caso di mancato ritorno del formulario il Comune provvede ad inviare un richiamo, esente da tasse, assegnando un nuovo termine di inoltro della lettura. Il richiamo viene trasmesso al più tardi entro la metà del mese di luglio di ogni anno.
3. Trascorso infruttuoso il richiamo, si procede con l'invio di una diffida raccomandata, alla quale viene applicata una tassa amministrativa di CHF 80.00. La diffida viene intimata entro la fine del mese di luglio di ogni anno.
4. In assenza della lettura, dopo la diffida, si procede ad una fatturazione d'ufficio in base alla media dei consumi dei due anni precedenti, ritenuta l'applicazione di una tassa a copertura delle spese di CHF 150.00. La fatturazione avviene assieme a quella generale nel corso del mese di agosto di ogni anno.

Art. 8
Modalità di riscossione e
debitore

1. Il debitore delle tasse previste dalla presente Ordinanza è il proprietario, rispettivamente chi è autorizzato a costruire lo stabile allacciato.
2. Le decisioni che stabiliscono le tasse della presente Ordinanza, una volta cresciute in giudicato, sono parificate a sentenze esecutive secondo l'art. 81 LEF.

Art. 9
Norma finale

La presente Ordinanza abroga e sostituisce l'Ordinanza Municipale sulle tasse d'allacciamento dell'Azienda Municipale Acqua del 17 dicembre 2015 ed ogni altra disposizione contraria od incompatibile.

Art. 10
Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore con effetto il 1° gennaio 2022, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

Art. 11
Pubblicazione

La presente Ordinanza viene pubblicata all'albo comunale a norma dell'art. 192 LOC, durante il periodo dal 14 settembre 2021 al 14 ottobre 2021.

Per il Municipio:

Il Sindaco

Il Segretario

Andrea Incerti

Ivan Monaco

Adottato dal Municipio di Bissone con risoluzione municipale no. 636/2021.